

# Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

del 20 marzo 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005<sup>2</sup>  
e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Campo di applicazione

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

<sup>2</sup> È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009<sup>4</sup> sul trasporto di viaggiatori.

## Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

### Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *professione di trasportatore di viaggiatori su strada*: professione esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista; il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 2183

<sup>3</sup> FF 2007 2457

<sup>4</sup> RS ...; FF 2009 1733

- b. *professione di trasportatore di merci su strada*: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati;
- c. *autoveicolo*: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>5</sup> sulla circolazione stradale.

### **Art. 3** Autorizzazione

<sup>1</sup> L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

<sup>3</sup> Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autenticata dell'autorizzazione.

<sup>4</sup> L'UFT tiene un registro pubblico dei titolari delle autorizzazioni.

### **Art. 4** Condizioni

<sup>1</sup> Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

- a. affidabilità (art. 5);
- b. capacità finanziaria (art. 6); e
- c. capacità professionale (art. 7).

<sup>2</sup> Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di affidabilità e capacità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o che è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

### **Art. 5** Affidabilità

<sup>1</sup> Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

- a. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
- b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
  - 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
  - 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
  - 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

<sup>2</sup> Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

**Art. 6** Capacità finanziaria

<sup>1</sup> La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina gli importi di base.

**Art. 7** Capacità professionale

<sup>1</sup> Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

<sup>3</sup> L'autorità o l'ente incaricato di organizzare l'esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

<sup>4</sup> L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

<sup>5</sup> Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

<sup>6</sup> Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall'esame.

**Art. 8** Ritiro e revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'UFT ritira o revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l'impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

**Art. 9** Decesso o incapacità

<sup>1</sup> Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di affidabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'UFT può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

<sup>2</sup> La direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di affidabilità e abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell'impresa.

**Art. 10**                      Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

### **Sezione 3: Disposizioni penali**

**Art. 11**                      Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada;
- b. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue disposizioni esecutive e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;
- c. contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale.

**Art. 12**                      Competenza e procedura

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 competono all'UFT.

<sup>2</sup> La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974<sup>6</sup> sul diritto penale amministrativo.

### **Sezione 4: Disposizione finale, esecuzione**

**Art. 13**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.